

Quanto alla seconda domanda, cioè che i fanciulli maggiori di 12 anni non siano mandati negli orfanotrofi, dove possono riuscire pericolosi, terrò conto della sua raccomandazione, ma non so se sarà possibile tradurla in atto, perchè noi non possiamo esimerci dall'obbligo che c'impone la legge di ricoverare i fanciulli che ci sono mandati per correzione paterna.

Tuttavia io terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Strobel e, per quanto umanamente sarà possibile, vedrò di assecondarla.

Presidente. Dichiaro esaurita la interrogazione dell'onorevole Strobel.

Pongo quindi a partito lo stanziamento del capitolo 45 in lire 21,503,346.

(È approvato.)

Capitolo 46. *Trasporto dei detenuti*, in 1,430,630 lire.

Strobel. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Strobel sul capitolo 46.

Strobel. A termine dell'articolo 78 del Codice penale, il condannato appena espia la sua condanna deve esser posto in libertà. E ciò effettivamente avviene, quando il luogo di pena si trova là dove il liberato o il liberando ha il suo domicilio. Ma altrettanto non avviene sempre per gli altri; inquantochè quelli, che non hanno domicilio nel luogo della casa di pena, devono essere trasportati al loro domicilio. Ora questo trasporto, che avviene per mezzo delle così dette "corrispondenze", non ha luogo giornalmente ma periodicamente. Perciù il liberato, che deve essere trasportato altrove, non di rado deve rimanere ancora nella casa di pena, aspettando il giorno del turno della corrispondenza. Ed arrivato poi alla prima tappa, viene rinchiuso nuovamente in prigione, e li deve aspettare l'altro turno per essere trasportato alla seconda tappa e così di seguito.

Ora, ammesso il caso che questo liberato dal carcere si trovi in una casa di pena dell'alta Italia ed abbia il suo domicilio in Sicilia, o viceversa, egli nel suo viaggio dalla casa di pena al suo domicilio, dove verrà messo in libertà, impiegherà, poco su, poco giù, un mese, e, durante questo viaggio, dovrà rimanere all'incirca tre settimane incarcerato. Questo non è giusto, poichè è evidentemente un'esacerbazione della pena, che non è contemplata nella sentenza, ed è contraria alle leggi.

Mi si opporrà che questa periodicità delle corrispondenze è dovuta per ragioni di servizio e di

economia. Ma a me pare che si possano conciliare benissimo le esigenze del servizio col diritto che ha il condannato, quando ha subito la sua pena, di essere lasciato immediatamente in libertà. Ed esporrò la mia idea.

Si faccia il calcolo approssimativo, e sovrabbondante del tempo che impiegherebbe questo condannato, per essere trasportato dal luogo di pena al suo domicilio, e basandosi su questo calcolo ve lo si trasporti per modo che vi arrivi in tempo per essere lasciato in libertà al momento che ha espia la pena, oppure anche qualche giorno prima, nel qual caso, nei giorni che gli rimangono di pena, rimarrà nel carcere del luogo del suo domicilio, o che è più vicino ad esso.

Con questo metodo si otterrebbe anche una economia; mentre che, durante il trasporto, che è ora posteriore alla liberazione, il liberato deve durante il medesimo essere mantenuto; col modo che propongo, cesserebbe quest'impegno.

Questa adunque è la mia idea. Io l'ho esposta all'onorevole ministro dell'interno, e lo pregherei di volere far studiar l'argomento ed appoggiandosi agli studi fatti, decretare poi quei provvedimenti che valgano a far sì che il disposto dall'articolo 78 del Codice penale possa essere ragionevolmente e scrupolosamente adempiuto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Depretis, ministro dell'interno. Non mancherò di tener conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Strobel, ma intanto faccio osservare che l'argomento da lui trattato troverà la sua sede opportuna nella discussione del disegno di legge sulla pubblica sicurezza, nel quale è contemplato quanto si riferisce al detenuto, allorchè, uscito dal carcere, intende recarsi al suo domicilio, sia al suo paese nativo, sia in qualunque altro luogo dello Stato. In quel disegno di legge vi sono disposizioni precise: e nella discussione potrà essere esaminata la questione della quale ha parlato l'onorevole Strobel.

Presidente. Verremo ai voti.

Capitolo 46. *Trasporto dei detenuti*, 1,430,630 lire.

Chi intende approvare questo capitolo si alzi.
(È approvato.)

Capitolo 47. *Servizio delle manifatture negli stabilimenti carcerari*, lire 3,025,000.

Come la Camera ricorda, l'onorevole Maffi, avendo svolto un'interpellanza sui provvedimenti riguardanti la stampa della *Gazzetta Ufficiale* e